



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2012

1) Ricorso A.C.R. MESSINA S.R.L.

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per mesi 18 al Sig. Pietro Santarelli, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.C.R. Messina S.r.l.;
- dell'inibizione per mesi 6 al Sig. Bruno Martorano, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società A.C.R. Messina S.r.l.;
- dell'ammenda di € 15.000,00 alla Società A.C.R. Messina S.r.l. e penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva,

inflitte, a seguito deferimento del Procuratore Federale, per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 8, commi 9 e 10, C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. i Sigg.ri Pietro Santarelli e Bruno Martorano; dell'art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai Sigg.ri Pietro Santarelli e Bruno Martorano la società A.C.R. Messina S.r.l. (N. 1996/92 pf 11-12 GR/mg) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.38/CDN del 14.11.2011)

2) Ricorso A.C. CASALMAIOCCO

avverso decisioni merito gara Casalmaiocco/U.S.D. Vignate del 23.10.2011(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 del 01.12.2011)

ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.G.F.:

- vista la documentazione prodotta nel corso del procedimento, ed in particolare gli estratti del libro giornale;
- ritenuta la necessità che la Procura Federale compia gli opportuni accertamenti in ordine alla prova ed alle modalità dei pagamenti delle somme di cui alle decisioni della Commissione Accordi Economici;
- visto l'art. 34, comma 4, C.G.S.,

sospende il giudizio e incarica la Procura Federale di effettuare gli accertamenti di cui in motivazione

INAMMISSIBILE

- 3) Ricorso Calc. DE TOMA Giovanni Battista** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Nardò Calcio/Irsinese del 4.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)
- 4) Ricorso Sig. DEDEJ ADRIAN (Presidente A.S.D. Aquanera Comollo Novi dal 26.09.2011)** **INAMMISSIBILE**
avverso le sanzioni:
- dell'inibizione per mesi 3 (tre);
- dell'esclusione dal campionato di competenza a carico della società Acquanera Comollo Novi,
inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale – per illecito gestionale economico - per le violazioni rispettivamente ascritte dell'art. 1, comma 3, C.G.S. con riferimento al Com. Uff. n. 153 del 22.4.2011 lett. A punti 5 e 6 in combinato disposto con gli artt. 8, comma 4 e 18, comma 1, lett. g), h), i) 1) C.G.S. nonché dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l'operato ascritto ai Presidenti succedutisi nel tempo (N°. 3129/186 pf 11-12/SP/AM/ma del 18.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 15.12.2011)
- 5) Ricorso S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mautone Francesco seguito gara Nuvla San Felice/Acireale del 4.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)
- 6) Ricorso U.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966** **INAMMISSIBILE**
avverso decisioni merito gara Isola Capo Rizzuto/Soverato del 25.09.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 25.11.2011)
- 7) Ricorso Calc. VIRGILIO VITALE** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Noto/Nissa S.S.D. A R.L. del 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 30.11.2011)

8) Ricorso A.S.D. ALBESE CALCIO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Jodi Sacco seguito gara Naviglio Trezzano/ Albese Calcio dell'8.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 10.12.2011)